

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI GRATUITI, SU BASE VOLONTARIA, RIFERITI AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE CONTRO SARS-COV-2/COVID

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la collaborazione, resa a titolo gratuito da professionisti laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione medica, eventualmente collocati a riposo, nell'ambito dello sviluppo del piano vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19.

La collaborazione a titolo gratuito disciplinata dal presente regolamento prevede lo svolgimento di attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e non dà luogo a rapporto di pubblico impiego, né conseguentemente diritto ad alcun trattamento economico assistenziale e/o previdenziale.

Art. 2 Attività

Al suddetto personale saranno assegnate in via principale le funzioni di:

- Verificare la compilazione dell'anamnesi prevaccinale e svolgere il relativo riesame congiuntamente al vaccinando;
- fornire adeguate informazioni in merito alla vaccinazione;
- confermare l'acquisizione del consenso informato da parte del vaccinando.

L'attività oggetto dell'incarico non riguarda alcuna attività assistenziale o clinica diretta sui pazienti.

Art. 3 Presupposti soggettivi

Il personale volontario verrà sottoposto preventivamente a vaccinazione anti SARS-Cov-2, fatta salva l'opposizione di espresso rifiuto, e sarà destinatario di formazione adeguata rispetto allo svolgimento delle attività assegnate.

Art. 4 Modalità di svolgimento e luogo

Le prestazioni professionali saranno espletate dal Professionista, in favore dell'Azienda presso i punti vaccinali individuati e saranno articolate in maniera flessibile, tenuto conto della programmazione dell'attività H 12 e 7 giorni su 7, secondo accessi e con modalità da concordare con il referente della sede vaccinale, in coerenza con le necessità organizzative nella dinamica di sviluppo del piano vaccinale.

Art. 5 Durata

I rapporti di collaborazione su base volontaria in contesto non hanno limite di durata poiché sono correlati all'esigenza di garantire le tempistiche individuate per l'attività vaccinale.

Ciascuna delle parti può interrompere il rapporto di collaborazione volontaria, nei tempi adeguati a consentire all'Azienda il mantenimento della corretta organizzazione delle attività.

Art. 6 Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività in oggetto, ed è nominato soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003, e ss. mm. e ii.

Il Professionista si impegna a svolgere l'attività nel rispetto della organizzazione aziendale e nell'osservanza delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e ss.mm. e ii.

Il professionista si conforma agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento generale dei dipendenti delle P.A. ex D.P.R.n. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale, consultabile sul sito web aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" → sottosezione di primo livello "Disposizioni generali" → sottosezione di secondo livello "Atti generali".

Art. 7 Sicurezza sul lavoro e tutele assicurative

L'Azienda provvede all'attuazione delle misure preventive e protettive previste in materia dalle vigenti disposizioni normative e dalla regolamentazione interna vigente.

La copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi derivante dall'attività in contesto è garantita dall'Azienda in base al "Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie" ex L.R. n. 13/2012 e ss.mm.ii., fermo restando che non è mai consentita alcuna attività assistenziale o clinica diretta.

L'Azienda Usl garantisce ai professionisti la copertura dei rischi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.-

Altra copertura assicurativa a garanzia delle ipotesi di dolo e/o colpa grave, non può essere posta a carico dell'Azienda.